

Marca
da bollo
€ 16,00



COMUNE DI PIANORO
Città Metropolitana di Bologna

ATTRIBUZIONE / REVISIONE NUMERO CIVICO

**Al Signor Sindaco
del Comune di Pianoro**

Il sottoscritto _____
nato a _____, il _____ e residente in
_____, via _____ n.ro _____;
C. F.: _____ tel. _____ / _____
email _____ in qualità di _____
per conto della proprietà _____
residente a _____ Via _____ n.ro _____

CHIEDE

- ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE CIVICA
- FORNITURA DI NUMERI CIVICI (secondo disponibilità)
- REVISIONE TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

relativa all'immobile sito in località _____ via _____
n.ro _____ distinto al N.C.E.U. al foglio n.ro _____ mapp. _____ sub. _____
(solo per PUE/PP) comparto/i _____ lotto/i _____

DICHIARA

Che l'unità immobiliare individuata deriva/nasce con provvedimento di P.d.C. (Permesso di Costruire)/S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività/_____ n° _____ / _____ con P.G. n° _____ / _____ (**dato obbligatorio**) ed esattamente:

- Nuova costruzione di fabbricato con n° _____ unità immobiliari;
- Nuova costruzione di fabbricato con n° _____ attività produttive;
- Creazione di nuova/e unità immobiliari a seguito di cambio di destinazione d'uso;
- Creazione di nuova/e unità immobiliari a seguito di frazionamento di unità esistente con o senza cambio di destinazione d'uso;
- Altro _____

Che i lavori sono ultimati e o permettono comunque l'individuazione della numerazione civica.

Al fine di attivare l'iter della richiesta si allega:

- quietanza di pagamento dei Diritti di Segreteria pari ad € 51,65 –

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

- Versamento diretto presso l'Ufficio Economato del Comune di Pianoro, in contanti o tramite bancomat, P.zza dei Martiri 1, Pianoro.
- Bonifico bancario sul c/c presso INTESA SANPAOLO SPA, filiale di Pianoro, P.zza dei Martiri 2 - IBAN IT34 U030 6937 0011 0000 0046 067 , (per operatività dall'estere aggiungere " BIC BCITITMM ")
- CCP postale n. 17704404, intestato al Comune di Pianoro - Servizio Tesoreria.

- Fotocopia estratto di mappa catastale con evidenziato l'oggetto della richiesta.

- Fotocopia dei catastini che permettono l'individuazione degli accessi (esterni e/o interni) e/o planimetria generale con evidenziati gli accessi.

- Copia della comunicazione della fine dei lavori inviata
(solo per i casi di nuove unità immobiliari derivanti da interventi edilizi)

- Dichiarazione di avvenuto allacciamento alle fognature comunali
(solo se non ancora dichiarata la fine dei lavori)

- Dichiarazione di parziale fine lavori
(solo se non effettuata la dichiarazione di fine lavori **totale**).

Pianoro, lì _____

Il Richiedente

La Proprietà

INFORMATIVA PRIVACY:

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/2003, che:

- il trattamento di dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
 - il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
 - in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni/richieste ad altri Enti competenti;
 - il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati;
 - titolare della banca è il Comune di Pianoro; responsabili del trattamento dei dati sono i Funzionari Coordinatori delle aree interessate.
-

LEGGE 24 DICEMBRE 1954, N. 1228

ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Art. 10

Il comune provvede all'indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n° 148. I proprietari di fabbricati provvedono all'indicazione della numerazione interna.

D.P.R 30 maggio 1989, n. 223

REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Art. 42 - NUMERAZIONE CIVICA

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Art. 43 Obblighi dei proprietari dei fabbricati

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso abitazione ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art.42.

Art. 47 Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.
 2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
 3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.
-

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI PIANORO

Art. 74 – TABELLE STRADALI E NUMERI CIVICI

-omissis-

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di provvedere al loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.
